

"A.N.I.P.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFORMATICI PUBBLICI E AZIENDALI"

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

Denominazione

È corrente l'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFORMATICI PUBBLICI E AZIENDALI", in forma contratta "A.N.I.P.A.",

Art. 2

Sede

Essa ha sede in Roma e con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale può istituire, ovunque, sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 3

Finalità

- L'Associazione, senza scopo di lucro e nel rispetto del Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, svolge la propria attività nell'ambito delle tecnologie dell'Informazione (ICT), con particolare riguardo:
- alla difesa degli interessi giuridici, economici e professionali dei dipendenti, siano essi pubblici che privati, delle persone fisiche, società, associazioni, enti, istituzioni, organismi vari.
- alla protezione della salute e dell'integrità fisica sul posto di lavoro;
- all'instaurazione di rapporti di collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi sociali riguardanti il settore informatico, anche a livello internazionale;
- all'aggiornamento, alla riqualificazione ed alla formazione professionale dei propri iscritti mediante l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di corsi;
- alla ricerca di migliori livelli organizzativi;
- alla tutela previdenziale, anche mediante l'individuazione di casse previdenziali private corrispondenti alle categorie professionali rappresentate.

Può inoltre:

1. sviluppare un'organizzazione per la certificazione professionale, attraverso il rilascio di un attestato di competenza per la professione di informatico;



RP *AC* *GP*

2. favorire lo sviluppo professionale ed imprenditoriale degli associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti della categoria;
3. garantire l'utente finale attraverso l'effettiva osservanza del codice deontologico, che dovrà rispettare ed adeguarsi alle prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti la professione;
4. promuovere e/o partecipare ad organismi per la risoluzione alternativa delle dispute, ovvero per l'arbitrato e la mediazione di controversie, oltre che inerenti a problemi deontologici riguardo ai professionisti informatici, anche nel settore ICT e comunque nei settori dell'informatica, della telematica, della robotica e dell'elettronica;
5. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura professionale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e sui problemi degli stessi;
6. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione;
7. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
8. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
9. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;
10. fornire ai soci, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e nella tutela dei soci.

L'Associazione, ai fini esclusivamente strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali, può compiere qualsiasi attività od operazione idonea, svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare, nonché ricevere donazioni e contributi di terzi, purché non in contrasto con le normative vigenti.

TITOLO II PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

RP *ek*

MATERIALE DI FORMAZIONE

Articolo II di
D.L. 1 - Acilia

AZIONE
A.N.

[Signature]

[Signature]

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni purché non vincolati a scopi diversi da quelli previsti dall'art. 3 del presente Statuto.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio i tesoreri devono redigere il bilancio consuntivo e sottoporlo per l'approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale, nonché redigere il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e proporlo al medesimo Consiglio Direttivo Nazionale. Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione per poter essere consultati; i relativi verbali di approvazione resteranno pubblicati sino ad un massimo di trenta giorni mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione.

È fatto comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III SOCI

Art. 6

Soci

Possono essere Soci le persone fisiche, siano esse dipendenti pubblici o privati, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori che giustificano la propria professionalità informatica e delle telecomunicazioni attraverso titoli di studio, documentate esperienze professionali, certificazioni professionali, attestati di competenza maturate sia in ambito pubblico che privato. Inoltre possono essere Soci associazioni operanti nel settore dell'ICT.

Art. 7

Diritti e obblighi dei soci

I soci in regola con le quote associative previste dallo statuto o deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale hanno diritto a partecipare alle iniziative sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti e quanto deliberato dall'Assemblea, nonché di corrispondere puntualmente le quote ed i contributi sociali.

Il socio ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all'atto dell'adesione; in difetto, si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro soci.

Lo status di socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.

È indegno l'associato che commetta atti lesivi degli interessi materiali e morali dell'Associazione, o ne ostacoli il funzionamento, o venga meno ai propri doveri verso gli altri associati o verso l'Associazione stessa, o assuma un comportamento difforme dalle linee programmatiche legittimamente deliberate.

TITOLO IV ORGANI

Art. 8

Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Tesoriere;
6. Il Segretario;
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
8. Il Collegio dei Probiviri;
9. Il Rappresentante all'Estero;

Art. 9

Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Può, inoltre, nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, stabilendone la composizione ed i poteri.

Nomina, inoltre, i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e su tutti i problemi di ordinaria e straordinaria amministrazione che ad esso il Presidente sottopone.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, nei modi previsti dall'art. 23, obbligatoriamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e tutte le volte che il Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo Nazionale lo richiedano.

Ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale ha diritto ad un voto e si può fare rappresentare da altro Consigliere o socio previa delega scritta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il verbale delle riunioni



del Consiglio viene redatto, su apposito libro, dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha, inoltre, l'esclusiva competenza a deliberare sulla determinazione delle quote sociali, sull'ammissione e/o l'espulsione dei soci, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Per la validità delle delibere testé enunciate occorre la presenza effettiva del 50% (cinquanta per cento) dei delegati nazionali ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale in caso di assenza ingiustificata in più di tre riunioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, in qualità di uditori e, quindi, senza diritto di voto, rappresentanti o membri di altre associazioni, organizzazioni o enti.

Art. 10

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha potere di firma per tutte le operazioni sociali.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente si avvale di un comitato tecnico-scientifico con il compito di valutazione degli obiettivi raggiunti e di indirizzo delle attività da svolgere per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Il comitato tecnico-scientifico può essere composto al massimo da sei soci.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati; svolge tutte le mansioni di competenza del Presidente nel caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo. Di fronte ai soci e dai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale può nominare, di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale, responsabili sia a livello Estero, Nazionale, che Locale. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta, in ogni caso, la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni ed eventuali uffici distaccati di cui all'art. 2.

Art. 11

Tesoriere



Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati. Possono essere nominati sino ad un massimo di tre Tesorieri. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della cassa e può essere un professionista esterno alla Associazione. Egli ha la facoltà, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti e libretti di risparmio bancario e postali intestati all'Associazione. Detta facoltà spetta anche al Presidente dell'Associazione ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente; il Tesoriere sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo con le relazioni del Collegio dei Revisori; in caso di più tesorieri essi potranno agire e rappresentare l'Associazione nell'ambito della contabilità e della cassa con firma disgiunta.

Art. 12

Segretario

Il Segretario dovrà inviare gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero curarne l'affissione secondo il deliberato del Consiglio, redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, curare la tenuta dei libri del Consiglio e l'elenco aggiornato dei soci, assistere il Presidente ed il Vice Presidente. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti anche tra i soci aventi diritto al voto.

Il Collegio nomina, nel proprio seno, il Presidente e:

1. controlla la gestione contabile dell'Associazione mediante l'esame dei documenti contabili e dei provvedimenti emessi dagli Organi Deliberanti;
2. redige una relazione sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
3. accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

In qualsiasi momento può procedere ad atti d'ispezione e di controllo dell'attività contabile ed economica dell'Associazione.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Art. 14

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri che scelgono tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.



Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali e dirime eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci ed organi sociali ovvero tra soci e terzi, escluse quelle che per legge e per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza.

Esso agisce per propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio Direttivo Nazionale, esamina e giudica secondo equità in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo Nazionale, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Art. 15

Convocazione delle Assemblee

Il Consiglio Direttivo Nazionale convoca le Assemblee degli iscritti.

Le convocazioni possono essere fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi per via telematica (PEC) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; ovvero mediante affissione dell'avviso contenente l'ordine del giorno, almeno venti giorni prima della convocazione, in apposita sezione sul sito dell'Associazione.

Art. 16

ELEZIONI DEGLI ORGANISMI STATUTARI

Il Consiglio Direttivo ANIPA provvederà ad emanare apposito Regolamento per l'elezione degli organismi statutarî dell'Associazione.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 17

Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è stabilita sino all'anno 2050, ovvero sino alla realizzazione degli scopi associativi, ovvero sino alla deliberazione di scioglimento assunta dall'organo competente, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. È comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

PROBIVIRI
AZIENDALI

Com
Regia de
Istituzi

TI P
PUBBLI
E AZIENDALI
* ASSO
I.P.A.

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e, per la sua attuazione, sarà redatto un regolamento integrativo che sarà approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con i quorum previsti nel terzultimo comma dell'art. 12 del presente statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale redatti su apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, costituiscono piena prova delle deliberazioni assunte nei confronti dei soci e dei terzi. Parimenti costituiscono piena prova i verbali delle adunanze delle singole amministrazioni, dei Consigli Direttivi di Settore, delle Assemblee Regionali, Provinciali e di quelle all'Estero, redatti su apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Roma 14/9/2019

Raffaello Pinto
Renzo Crabb

Alberto Granieri
Tano Soro

